

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	Regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria	1
	Regolamento (CE) n. 402/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	3
	Regolamento (CE) n. 403/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	5
	Regolamento (CE) n. 404/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	7
	Regolamento (CE) n. 405/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003	9
★	Regolamento (CE) n. 406/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che adegua alcuni regolamenti relativi al settore dell'olio d'oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea	10
	Regolamento (CE) n. 407/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	12
	Regolamento (CE) n. 408/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	15

(segue)

Regolamento (CE) n. 409/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004	16
Regolamento (CE) n. 410/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003	17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/213/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2004, sull'attuazione dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza** 18

2004/214/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2004, che modifica la decisione 2000/40/CE relativamente al periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (eco-label) ai frigoriferi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 310]** 23

2004/215/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie supplementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 573]** 24

2004/216/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 578]** 27

2004/217/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 583]** 31

Rettifiche

- ★ **Rettificazione del regolamento (CE) n. 464/2001 della Commissione, del 7 marzo 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 66 dell'8.3.2001)** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti (GU L 295 del 13.11.2003)	34
* Rettifica della direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003)	35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 401/2004 DEL CONSIGLIO**del 23 febbraio 2004**

che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta della Commissione, sottoposta previa consultazione del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della prevista adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria, è opportuno adottare misure particolari e temporanee di deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee («statuto»).
- (2) Dato il numero di paesi che aderiranno alla Comunità e il numero di persone potenzialmente interessate è opportuno che tali misure, pur se temporanee, restino in vigore per un congruo periodo. A tal fine appare idoneo un periodo che scade il 31 dicembre 2010.
- (3) Date queste circostanze eccezionali e le previste necessità generali future, dovrebbero inoltre essere organizzati concorsi per l'assunzione di funzionari aventi quale lingua principale una delle 11 lingue ufficiali attuali in modo da garantire il rispetto dei principi enunciati nell'articolo 27 dello statuto, tra cui il reclutamento secondo una base geografica quanto più ampia possibile.

- (4) Data la portata eccezionale dell'adesione prevista, il presente regolamento dovrebbe essere adottato prima della data effettiva di adesione, in modo da poter adottare tutte le misure preparatorie intese a consentire la realizzazione delle assunzioni previste il più rapidamente possibile dopo l'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 2010 i posti vacanti possono essere coperti mediante nomina di cittadini di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria dopo la data effettiva dell'adesione dei rispettivi paesi, in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dello statuto, limitatamente ai posti previsti a tale scopo, tenendo conto delle deliberazioni di bilancio.

2. Le nomine sono decise:

- a) per tutti i gradi, dopo la data effettiva dell'adesione;
- b) esclusi i gradi A 1 e A 2, in esito a concorsi per titoli ed esami organizzati alle condizioni previste nell'allegato III dello statuto.

Articolo 2

Fino al 31 dicembre 2010 sono inoltre organizzati concorsi generali per l'assunzione di funzionari aventi quale lingua principale una delle undici lingue ufficiali attuali; tali concorsi coprono simultaneamente tutte queste lingue.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Parere reso il 18 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 18 luglio 2003.

⁽³⁾ Parere reso il 29 luglio 2003 (GU C 224 del 19.9.2003, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

REGOLAMENTO (CE) N. 402/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,6
	204	52,1
	212	115,9
	999	90,9
0707 00 05	052	149,9
	068	106,2
	204	38,0
	999	98,0
0709 90 70	052	109,4
	204	55,1
	628	136,0
	999	100,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	71,7
	204	46,3
	212	55,7
	220	44,4
	400	65,0
	624	65,7
	999	58,1
0805 50 10	052	50,0
	400	36,4
	600	57,6
	999	48,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,0
	060	36,5
	388	118,8
	400	109,8
	404	96,9
	508	70,3
	512	93,9
	524	82,4
	528	90,6
	720	75,2
	999	83,4
	0808 20 50	060
388		76,0
400		84,3
508		69,3
512		59,5
528		73,9
720		49,4
999	68,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 403/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dal 4 marzo 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,26	0,26	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,06	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 404/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 5 MARZO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,19 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,99 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,19 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,99 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4913
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	49,13
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,83
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,83
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4913

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 405/2004 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,966 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 406/2004 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2004**

che adegua alcuni regolamenti relativi al settore dell'olio d'oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Risulta necessario apportare taluni adeguamenti tecnici a diversi regolamenti della Commissione relativi al settore dell'olio di oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva⁽¹⁾, reca diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre aggiungervi le versioni linguistiche dei nuovi Stati membri.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000⁽²⁾, reca diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre aggiungervi le versioni linguistiche dei nuovi Stati membri.
- (4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva⁽³⁾, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento stesso, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni. Per consentire ai nuovi Stati membri di adempiere tale obbligo, è necessario fissare una data posteriore all'adesione.

- (5) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 2543/95, (CE) n. 312/2001 e (CE) n. 1019/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il titolo reca, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución valida por ... toneladas (cantidad por la que se expida en certificado)
- Náhrada platná pro ... tun (množství, pro něž je vydána licence).
- Restitutionen omfatter ... tons (den mængde, licensen vedrører).
- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
- Toetust makstakse ... tonni puhul (kogus, mille kohta on litsents välja antud).
- Επιστροφή ισχύουσα για ... τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
- Refund valid for ... tons (quantity for which the licence is issued)
- Restitution valide pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
- Restituzione valida per ... t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato)
- Kompensācija paredzēta ... t (daudzums, attiecībā uz ko ir izsniegta atļauja)
- Gražinamoji išmoka taikoma ... tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija)
- A visszatérítés ... tonnára érvényes (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállították)
- Rifuzjoni valida għal ... tunnellata (kwantità li għaliha gie maħruġ iċ-ċertifikat)
- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

⁽¹⁾ GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2731/2000 (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2003 (GU L 164 del 2.7.2003, pag. 12).

- Refundacja ważna dla ... ton (ilość, dla której pozwolenie zostało wydane)
- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
- Náhrada platná pre ... ton (množstvo, na ktoré sa povolenie vydáva)
- Nadomestilo veljavno za ... ton (količina, za katero je bilo izdano dovoljenje)
- Tuki on voimassa ... tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).»

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 312/2001, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

- «2. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, recano nella casella 20 una delle seguenti diciture:
- Derechos de aduana fijados por la Decisión 2000/822/CE del Consejo
 - Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES
 - Told fastsat ved Rådets afgørelse 2000/822/EF
 - Zoll gemäß Beschluss 2000/822/EG des Rates
 - Tollimaks kindlaksmääratud nõukogu otsusega 2000/822/EÜ
 - Δασμός που καθορίστηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2000/822/EK
 - Customs duty fixed by Council Decision 2000/822/EC
 - Droit de douane fixé par la décision 2000/822/CE du Conseil
 - Dazio doganale fissato con la decisione 2000/822/CE del Consiglio

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

- Ar Padomes Lēmumu 2000/822/EK noteiktais muitas nodoklis
- Muito mokestis nustatytas Tarybos sprendime 2000/822/EB
- A vámokat a 2000/822/EK tanácsi határozat rögzítette.
- Dazju stabbilit mid-Deciżjoni tal-Kunsill nru. 2000/822/EC
- Bij Besluit 2000/822/EG van de Raad vastgesteld douanerecht
- Clo ustalone decyzją Rady 2000/822/WE
- Direito aduaneiro fixado pela Decisão 2000/822/CE do Conselho
- Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES
- Carina, določena s Sklepom Sveta 2000/822/ES
- Neuvoston päätöksessä 2000/822/EY vahvistettu tulli
- Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG»

Articolo 3

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002, è aggiunto il seguente comma:

«La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 407/2004 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 375/2004 ⁽³⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 375/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 375/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 44. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 388/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 29).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	24,33
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	25,99
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	25,99
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,33

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 27.2.2004 al 3.3.2004)

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,48 (***)	96,06	167,04	157,04	137,04	105,98
Premio sul Golfo (EUR/t)	28,12	8,17	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 33,93 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 0,00 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 408/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 febbraio al 4 marzo 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 409/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 febbraio al 4 marzo 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 410/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 febbraio al 4 marzo 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2004

sull'attuazione dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza

(2004/213/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista, la decisione della Commissione 2003/113 def. dell'11 marzo 2003 concernente l'adozione della comunicazione «Difesa europea — Questioni industriali e di mercato — Verso una politica comunitaria in materia di attrezzature militari» ⁽¹⁾, in particolare il punto 5,

visto l'articolo 157, punto 1, quarto comma del trattato (favore un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico),

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione vara un'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza (2004-2006) come annunciato nella comunicazione della Commissione «Attuazione dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale

europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza — Verso un programma per lo sviluppo della sicurezza europea mediante la ricerca e la tecnologia».

Le attività e il programma di lavoro dell'azione preparatoria sono ripresi nella comunicazione (Sezione II) e costituiscono la base per gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara futuri.

Articolo 2

I dettagli attuativi per detta azione preparatoria sono illustrati nell'allegato.

La linea di bilancio per questa attività è 08 14 01.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2004.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

ATTUAZIONE DELL'AZIONE PREPARATORIA ⁽¹⁾1. **Attività e sostegno finanziario**

Le attività che verranno intraprese nell'ambito dell'azione preparatoria sul «Rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza» saranno progetti e attività di sostegno. I progetti dureranno generalmente da uno a due anni, mentre le attività di sostegno potranno durare da sei mesi a tre anni.

Per i progetti saranno pubblicati inviti a presentare proposte. I contributi finanziari destinati ai progetti saranno disciplinati da un accordo scritto (chiamato contratto di sovvenzione). Le attività di sostegno potranno essere selezionate anche mediante inviti a presentare proposte, che porteranno alla firma di contratti di sovvenzione, oppure da bandi di gara, che porteranno a contratti di servizi.

Gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, le procedure di valutazione e di negoziazione dei contratti e i principi che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e i contratti di sovvenzione sono descritti ai punti 3, 4, 5, 6 e 7; per quanto attiene ai bandi di gara, si ricorrerà alle procedure e ai contratti standard.

La Commissione potrà nominare esperti indipendenti con l'incarico di assisterla nell'elaborazione del Programma Europeo di ricerca in materia sicurezza, nella valutazione delle proposte e nel monitoraggio delle attività, compreso l'esito complessivo dell'azione preparatoria. Gli esperti saranno nominati con decisione del Rappresentante legale della Commissione sulla base di un invito a presentare candidature.

2. **Partecipazione**2.1. *Principi generali*

Saranno ammessi a partecipare e a ricevere un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici stabiliti negli Stati Membri ⁽²⁾. I partecipanti saranno autorità pubbliche, organizzazioni industriali pubbliche e private (comprese le PMI), istituti di istruzione superiore ed istituti di ricerca.

In casi eccezionali, in aggiunta al numero minimo di partecipanti, potranno partecipare anche soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo od organizzazioni internazionali; in tali casi potrà essere erogato a titolo eccezionale un contributo finanziario comunitario. La partecipazione da paesi terzi sarà subordinata alla conclusione di accordi di reciprocità con il paese in questione.

Saranno adottati provvedimenti adeguati per garantire che alle informazioni classificate sia riservato un trattamento conforme alle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza ⁽³⁾. Inoltre, i membri dei consorzi dovranno verificare che il trattamento delle informazioni classificate sia conforme ai regolamenti di sicurezza vigenti.

2.2. *Numero minimo di partecipanti*

I progetti saranno realizzati da un consorzio composto da almeno due soggetti giuridici indipendenti provenienti da Stati membri diversi ⁽⁴⁾. Si sottolinea che la collaborazione tra soggetti di diversi Stati membri, compresi organismi di pubblica sicurezza, è vivamente incoraggiata e rappresenta anzi uno degli obiettivi principali di questa azione preparatoria.

Le attività di sostegno possono essere svolte da un unico partecipante o da un consorzio.

I consorzi saranno rappresentati da un coordinatore che provvederà ai compiti di coordinamento e ad amministrare il contributo comunitario sotto il profilo della sua ripartizione tra i vari membri.

2.3. *Competenze tecniche e risorse*

I partecipanti dovranno disporre delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'attività. Nel corso dello svolgimento dei lavori i partecipanti devono disporre, nella forma e nei tempi richiesti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'attività. Per risorse necessarie alla realizzazione dell'attività si intendono le risorse umane, infrastrutturali, finanziarie e, se necessario, i beni immateriali e le altre risorse messe a disposizione da un terzo sulla base di un impegno precedente.

⁽¹⁾ Al momento della pubblicazione degli inviti a presentare proposte la Commissione presenterà un vademecum dettagliato per i proponenti.

⁽²⁾ Per «Stati membri» si intendono tutti gli Stati dell'UE-25, compresi quindi i paesi in via di adesione.

⁽³⁾ GU L 317 del 3.12.2001.

⁽⁴⁾ Saranno ammessi a partecipare anche i gruppi europei di interesse economico (GEIE), a patto che la composizione dei partner del GEIE in questione soddisfi queste condizioni.

3. Valutazione delle proposte di progetto

3.1. Procedura di valutazione e di selezione

Le proposte relative a progetti presentate in risposta alla pubblicazione di un invito a presentare proposte saranno valutate in base alla procedura descritta di seguito. Alla documentazione classificata sarà riservato il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

3.2. Controlli di ammissibilità

I servizi della Commissione verificheranno che le proposte soddisfino i seguenti criteri di ammissibilità:

- ricezione della proposta da parte della Commissione entro la data e l'ora indicate nell'invito come termine ultimo di presentazione,
- numero minimo di partecipanti, come indicato nell'invito a presentare proposte,
- completezza della proposta, ossia presenza di tutti i moduli amministrativi richiesti e di una descrizione della proposta medesima.

Saranno sottoposte a valutazione soltanto le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità.

3.3. Criteri di valutazione

Ciascuna proposta sarà valutata in base ai seguenti criteri:

- pertinenza della proposta rispetto al Programma di Lavoro dell'Azione Preparatoria,
- rafforzamento della competitività dell'industria europea e potenziale di sfruttamento,
- eccellenza scientifica e/o tecnologica e contributo a miglioramenti tangibili e dimostrabili sul piano della sicurezza,
- costituzione di partnership efficaci tra utilizzatori (pubblici), industria e ricerca,
- capacità del consorzio di realizzare efficacemente il progetto nonché di provvedere in modo efficace alla sua gestione, comprese la capacità di proteggere se necessario le informazioni classificate e la presenza di piani chiari per la gestione della proprietà intellettuale.

3.4. Punteggio, soglie e ponderazione dei criteri di valutazione

Per ciascun criterio di valutazione sarà assegnato un punteggio da 0 a 5, con il significato indicato di seguito:

0 — la proposta non tratta la questione in esame o non può essere giudicata in base al criterio in questione per mancanza di informazioni o incompletezza delle stesse;

1 — scarso; 2 — mediocre; 3 — buono; 4 — molto buono; 5 — ottimo.

Per ciascun criterio occorrerà raggiungere il punteggio minimo (soglia) pari a 3. Le proposte che non raggiungeranno detto punteggio per uno dei criteri saranno respinte. Per le proposte che avranno superato tutte le soglie verrà calcolato un punteggio complessivo (ogni criterio avrà la medesima ponderazione). Per il punteggio complessivo è fissata una soglia minima di 18/25.

3.5. Descrizione della valutazione delle proposte

Ogni proposta sarà esaminata da almeno tre valutatori (personale della Commissione, esperti esterni o entrambi) esenti da conflitti d'interessi, che opereranno in modo indipendente; per ciascun criterio essi assegneranno un punteggio ed esprimeranno un commento.

Quando tutti i valutatori cui è stata assegnata una determinata proposta avranno terminato la propria valutazione individuale, potrà essere organizzata una discussione di concertazione relativa ai punteggi attribuiti per concordare un punteggio consensuale per ciascun criterio.

Un pannello di valutatori procederà a un esame finale, consoliderà i punteggi e concorderà i rapporti consensuali (consensus riaperto). La riunione del pannello avrà come risultato un rapporto che conterrà, per ciascuna proposta, i punteggi e le relative osservazioni per ciascun criterio, un elenco delle eventuali proposte che superano i punteggi minimi con l'indicazione del voto finale per ciascuna di esse e le raccomandazioni del gruppo in relazione all'ordine prioritario.

3.6. Informazioni ai proponenti sull'esito delle proposte

Il coordinatore di ciascuna proposta riceverà la relazione di valutazione. Per quanto riguarda le proposte respinte per non avere superato una soglia di valutazione, potrà accadere che le osservazioni siano complete solo per i criteri esaminati fino al momento del mancato superamento del punteggio minimo.

4. Completamento della valutazione

4.1. Graduatoria della Commissione

I servizi della Commissione redigeranno un elenco di tutte le proposte valutate che avranno superato le soglie stabilite, classificate in ordine di priorità sulla base del punteggio finale. Nel caso di due proposte con lo stesso punteggio finale, i servizi della Commissione terranno conto degli obiettivi dell'Azione Preparatoria, della compatibilità delle proposte con gli obiettivi enunciati dalla Commissione e degli stanziamenti di bilancio disponibili.

4.2. Elenco di riserva della Commissione

L'elenco delle proposte selezionate per la negoziazione dei contratti terrà conto del bilancio disponibile (indicato nell'invito a presentare proposte). Se necessario, un certo numero di proposte sarà tenuto come riserva da utilizzare nei casi di esito negativo delle negoziazioni, ritiro di proposte e/o risparmi in fase di negoziazione dei contratti.

Ai coordinatori delle proposte tenute in riserva verrà confermata la possibilità di avviare negoziati per la preparazione di un contratto subordinatamente alla disponibilità di fondi.

Quando il bilancio disponibile per l'invito sarà stato esaurito, le proposte rimaste nella riserva saranno respinte e i relativi coordinatori ne saranno informati.

4.3. Decisione di esclusione

Le proposte ritenute non ammissibili o non pertinenti, quelle che non hanno conseguito uno dei punteggi minimi relativi ai criteri di valutazione e quelle che non possono essere finanziate in quanto non raggiungono un determinato punteggio, saranno respinte con una decisione dell'Rappresentante legale della Commissione.

5. Procedura di negoziazione e di selezione

Non appena sarà disponibile la graduatoria finale elaborata dai servizi della Commissione, i coordinatori delle proposte non respinte per le quali sono disponibili finanziamenti saranno invitati ad avviare le trattative.

La negoziazione potrà riguardare qualsiasi aspetto scientifico, giuridico o finanziario della proposta sollevato in fase di valutazione, o qualsiasi altra questione esaminata durante la compilazione della graduatoria.

I futuri contraenti dovranno attenersi al regolamento finanziario ⁽¹⁾. Sarà inoltre escluso dalla partecipazione a futuri contratti di sovvenzione ogni potenziale contraente in situazione di conflitto d'interessi oppure che abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni necessarie ai fini della partecipazione al contratto o che non abbia fornito tali informazioni ⁽²⁾.

In caso di impossibilità di raggiungere un accordo con i proponenti entro un termine ragionevole eventualmente imposto dai servizi della Commissione, la trattativa finalizzata alla preparazione del contratto potrà essere chiusa e la proposta verrà respinta. I servizi della Commissione negozieranno il finanziamento delle proposte selezionate rispettando la graduatoria stabilita, fino al raggiungimento dell'importo messo a disposizione dalla decisione finanziaria.

Le trattative che avranno esito positivo porteranno alla conclusione di contratti di sovvenzione.

6. Relazioni e controlli

I progetti e le attività di sostegno presenteranno regolari relazioni alla Commissione per consentire un adeguato monitoraggio. Nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, la Commissione potrà essere assistita da esperti indipendenti (se necessario debitamente autorizzati). La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a controlli scientifici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti per assicurarsi che le attività siano o siano state svolte nelle condizioni da essi dichiarate e secondo le modalità previste dal contratto.

⁽¹⁾ Articoli 114 e 93.

⁽²⁾ Articoli 114 e 94 del regolamento finanziario.

7. Contratto e diritti di proprietà intellettuale

7.1. Principi generali

Il contratto di sovvenzione relativo ai progetti e alle attività di sostegno si baserà sul contratto tipo del Sesto Programma Quadro. Il contratto di sovvenzione sarà firmato dal Rappresentante legale della Commissione e da tutti i membri del consorzio.

Sarà possibile l'aggiunta di clausole relative alla proprietà, alla protezione e all'uso delle conoscenze, alla riservatezza e ai diritti di accesso per verificare le caratteristiche specifiche che potranno emergere nell'ambito delle attività della presente azione preparatoria.

7.2. Contributo finanziario della Comunità

Il contributo finanziario della Comunità assumerà la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come percentuale del bilancio indicato dai partecipanti per la realizzazione del progetto o dell'attività di sostegno. Le spese necessarie all'attuazione del progetto o dell'attività di sostegno devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente.

I costi ammissibili devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) devono essere effettivi, economici e necessari all'attuazione del progetto o dell'attività di sostegno;
- 2) devono essere determinati in base ai normali principi contabili del singolo partecipante;
- 3) devono essere registrati nella contabilità dei partecipanti oppure, ove si tratti delle risorse di terzi, nella relativa documentazione finanziaria di detti terzi;
- 4) devono essere al netto di imposte indirette, tributi e interessi e non essere fonte di profitto.

7.3. Schemi di finanziamento

Per i progetti sono previsti due diversi piani di finanziamento in base alle categorie di ricerca previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾:

- 1) ricerca industriale;
- 2) attività di sviluppo precompetitive.

Per completezza è stato aggiunto un terzo piano:

- 3) gestione delle attività.

La tabella riportata di seguito indica le percentuali massime del contributo finanziario comunitario che saranno concesse ai progetti in funzione dei diversi piani.

Tassi di rimborso massimi dei costi ammissibili	Ricerca industriale	Attività di sviluppo precompetitive	Gestione delle attività
Progetti	fino al 75 %	fino al 50 %	100 % (fino al 7 % del contributo)

In caso di cumulo tra finanziamento comunitario e finanziamenti nazionali sotto forma di aiuti di Stato, in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, il sostegno pubblico totale non può superare i limiti del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive.

Le sovvenzioni relative alle attività di sostegno non sono soggette alla disciplina sugli aiuti di Stato e potranno rimborsare fino ad un massimo del 75 % dei costi ammissibili, che potranno includere fino al 10 % del contributo complessivo per le attività di gestione.

7.4. Diritti di proprietà intellettuale

Le conoscenze saranno di proprietà dei contraenti che le producono. Qualsiasi trasferimento di conoscenze stabilito da un contratto di sovvenzione e qualsiasi concessione di diritti di accesso a tali conoscenze ad un'organizzazione terza non appartenente al consorzio sono subordinati all'approvazione della Commissione, degli Stati membri in cui risiedono i partecipanti e degli altri contraenti.

La Commissione e gli Stati membri possono rifiutare tale approvazione per rilevanti motivi di interesse europeo o nazionale o se la loro legislazione lo vieta. Gli altri partecipanti possono rifiutare tale approvazione se sono in grado di dimostrare che i propri interessi commerciali o industriali potrebbero risultarne notevolmente danneggiati o qualora ne derivasse la violazione di obblighi giuridici.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2004

che modifica la decisione 2000/40/CE relativamente al periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (eco-label) ai frigoriferi

[notificata con il numero C(2004) 310]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/214/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ⁽¹⁾, in particolare il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede l'assegnazione di un marchio di qualità (eco-label) a un prodotto avente caratteristiche atte a migliorare significativamente aspetti ambientali fondamentali e stabilisce criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per gruppi di prodotti.
- (2) La decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi ⁽²⁾ scade il 1° dicembre 2003.
- (3) Dopo il riesame di tale decisione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000, è opportuno prorogare il periodo di validità di questi criteri ecologici per un periodo di dodici mesi e consentire alle imprese cui il marchio di qualità è stato assegnato di continuare ad usarlo almeno fino al completamento della revisione della decisione 2000/40/CE.
- (4) La decisione 2000/40/CE va pertanto modificata in conseguenza.

- (5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2000/40/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri specifici sono validi fino al 1° dicembre 2004. Qualora però, entro tale data, non fosse stata adottata una nuova decisione relativa alla definizione del gruppo di prodotti e ai criteri specifici ad esso applicabili, il periodo di validità terminerà il 1° dicembre 2005 o alla data di adozione della nuova decisione, se precedente.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2004

che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie supplementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2004) 573]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/215/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1). Poiché molte infezioni causate da tale virus hanno un decorso subclinico, le misure di lotta devono mirare all'eradicazione dell'infezione piuttosto che alla soppressione dei sintomi.
- (2) L'allegato E, parte II, della direttiva 64/432/CEE elenca la «rinotracheite bovina infettiva» fra le malattie riguardo alle quali possono essere approvati programmi nazionali di controllo e chieste garanzie supplementari.
- (3) La Germania ha presentato un programma volto a eradicare l'infezione da BHV-1 in tutte le parti del suo territorio. Esso è conforme ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e prevede norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in Danimarca, in Austria, nella provincia di Bolzano in Italia e in Svezia, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tali paesi.
- (4) È pertanto opportuno approvare il programma presentato dalla Germania e, come chiesto da questo Stato membro, definire al tempo stesso garanzie supplementari in materia di scambi di bovini al fine di assicurare il successo del programma.
- (5) Per quanto riguarda la Danimarca, l'Austria, la Finlandia, la Svezia e l'Italia, limitatamente alla provincia di Bolzano, esistono garanzie supplementari. Tali Stati

membri, nonché l'Italia per quanto riguarda la provincia di Bolzano, considerano il loro territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, essi hanno presentato alla Commissione la documentazione giustificativa, intesa in particolare a provare che la situazione continua ad essere oggetto di sorveglianza.

- (6) Agli Stati membri o alle regioni degli stessi riconosciuti indenni dalla malattia ed attualmente elencati nell'allegato della decisione 93/42/CEE della Commissione ⁽²⁾ si devono applicare unicamente i requisiti minimi in materia di spedizione in altri Stati membri di bovini d'allevamento e da reddito.
- (7) Per la standardizzazione delle prove di laboratorio intese a rilevare la presenza del virus BHV-1, l'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) ha adottato un siero fortemente positivo, un siero debolmente positivo e un siero negativo come norme internazionali dell'UIE. Essi sono disponibili presso i laboratori di riferimento dell'UIE per la rinotracheite bovina infettiva indicati nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini ⁽³⁾.
- (8) Fino al 1° maggio 2004, quando le modifiche in materia di norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di bovini nella Comunità entreranno in vigore, è necessario che i riferimenti alla decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini originari di paesi terzi siano intesi come riferimenti alle pertinenti disposizioni della presente decisione.
- (9) È opportuno riunire in un'unica decisione l'approvazione del programma della Germania e le garanzie supplementari relative alla rinotracheite bovina infettiva. Occorre pertanto abrogare la decisione 93/42/CEE.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/502/CE (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62).

⁽³⁾ Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, 4ª edizione, agosto 2000.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

b) dopo il secondo trattino: «articolo 2 della decisione 2004/215/CE della Commissione».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi presentati dagli Stati membri che figurano nella prima colonna della tabella di cui all'allegato I relativi alle misure di lotta e di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1) (di seguito «rinotracheite bovina infettiva»), nelle regioni di tali Stati membri specificate nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli elencati nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri che figurano nell'allegato I soddisfano almeno le seguenti garanzie supplementari:

- a) provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nei 12 mesi precedenti;
- b) sono stati isolati in un impianto di quarantena riconosciuto dall'autorità competente nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e, nello stesso periodo, tutti i bovini presenti nel medesimo impianto sono rimasti indenni da segni clinici della rinotracheite bovina infettiva;
- c) insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena, sono stati sottoposti con esito negativo a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:
 - i) nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la gE-glicoproteina del virus BHV-1 oppure,
 - ii) nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1.

2. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato I sono trasportati direttamente al macello di destinazione o ad un centro di raccolta riconosciuto, da dove sono trasferiti al macello, conformemente all'articolo 7, secondo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

3. Al punto 4, sezione C, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

- a) dopo il primo trattino: «rinotracheite bovina infettiva»;

Articolo 3

1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri indenni dalla rinotracheite bovina infettiva ed elencati nell'allegato II soddisfano le seguenti garanzie supplementari:

- a) sono conformi alle garanzie supplementari previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono stati sottoposti con esito negativo a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento al fine di rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1;
- c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.

2. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato II sono trasferiti direttamente al macello di destinazione, in conformità dell'articolo 7, primo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

3. Al punto 4, sezione C, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

- a) dopo il primo trattino: «rinotracheite bovina infettiva»;
- b) dopo il secondo trattino: «articolo 3 della decisione 2004/215/CE della Commissione».

Articolo 4

I bovini d'allevamento e da reddito originari di uno Stato membro o di una regione dello stesso che figura nell'allegato II e destinati a uno Stato membro o a una regione dello stesso elencato nell'allegato I o II sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono che l'esame sierologico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), inteso a rilevare la presenza degli anticorpi contro tutto il virus BHV-1, sia standardizzato rispetto al siero fortemente positivo, al siero debolmente positivo e al siero negativo adottati dall'UIE come norme internazionale per i test del virus BHV-1.

Articolo 6

La decisione 93/42/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 93/42/CEE vanno intesi come riferimenti all'articolo 3 della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione si applica a partire dall'8 marzo 2004.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Stato membro	Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Germania	Tutte le regioni

ALLEGATO II

Stato membro	Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca	Tutte le regioni
Italia	Provincia di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2004

che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia

[notificata con il numero C(2004) 578]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/216/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, la peste equina, la stomatite vescicolosa, la morva, la durina, l'encefalomielite equina, (tutte le forme), l'anemia infettiva, la rabbia e il carbonchio ematico sono definite come malattie soggette a obbligo di denuncia.

(2) L'allegato I della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, che elenca le malattie la cui insorgenza deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri, include soltanto la peste equina e la stomatite vescicolosa tra le malattie che colpiscono gli equidi.

(3) La peste equina, la stomatite vescicolosa, la morva, la durina, l'anemia infettiva equina e diverse forme di encefalomielite equina sono malattie degli equidi elencate dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

(4) I paesi membri dell'UIE devono notificare la prima insorgenza confermata o la recrudescenza di una delle malattie elencate, se il paese o parte di esso è stato ritenuto in precedenza indenne da quella particolare malattia, se la malattia può avere un impatto zoonotico e se gli sviluppi della malattia possono avere ripercussioni sugli scambi internazionali.

(5) Attualmente la peste equina, la stomatite vescicolosa, la morva, la durina e la maggior parte delle forme di encefalomielite virale equina sono malattie esotiche per la Comunità. L'anemia infettiva equina e alcuni tipi di encefalomielite equina sono state segnalate occasionalmente in alcune zone della Comunità.

(6) Il piccolo scarabeo dell'alveare e il *Tropilaelaps* mite sono parassiti esotici che attaccano le api mellifere e di cui non è mai stata denunciata la presenza nella Comunità. Se importati, tali parassiti potrebbero avere effetti devastanti sullo stato sanitario delle api mellifere e sul settore apicolo in generale, motivo per cui sono stati aggiunti all'elenco comunitario delle malattie soggette a denuncia.

(7) La notifica e l'informazione tempestiva dell'insorgenza di tali malattie nella Comunità è di fondamentale importanza per contrastare una malattia emergente e per i movimenti e gli scambi di equidi e di api, tenuto conto anche del possibile impatto zoonotico di alcune di queste malattie.

(8) L'allargamento della Comunità e i molteplici effetti ambientali sui vettori responsabili della trasmissione delle suddette malattie potrebbero modificare la situazione nella Comunità in relazione a tali malattie.

(9) È pertanto opportuno aggiungere la morva, la durina, l'anemia infettiva equina, tutte le forme di encefalomielite equina, il piccolo scarabeo dell'alveare e il *Tropilaelaps* mite all'allegato I della direttiva 82/894/CEE e modificare l'allegato II della direttiva 82/894/CEE per tenere conto delle modalità di allevamento delle api.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 25 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Malattie per cui è necessaria la notifica

Peste equina
Peste suina africana
Influenza aviaria (in precedenza peste aviaria)
Febbre catarrale degli ovini
Encefalopatia spongiforme bovina
Peste suina classica
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
Durina
Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)
Anemia infettiva equina
Afta epizootica
Morva
Necrosi ematopoietica infettiva
Anemia infettiva del salmone
Dermatite nodulare contagiosa
Malattia di Newcastle
Peste dei piccoli ruminanti
Encefalomielite suina da enterovirus (in precedenza malattia di Teschen)
Febbre della Valle del Rift
Peste bovina
Vaiolo degli ovicaprini
Piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*)
Malattia vescicolosa dei suini
Tropilaelaps mite
Stomatite vescicolosa
Setticemia emorragica virale

ALLEGATO II

Informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 sui focolai primari e secondari delle malattie elencate nell'allegato I

1. Data dell'invio.
2. Ora dell'invio.
3. Stato d'origine.
4. Nome della malattia e, se del caso, tipo di virus.
5. Numero di serie del focolaio.
6. Tipo del focolaio.
7. Numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa.
8. Regione e ubicazione geografica dell'azienda.
9. Altre regioni cui si applicano restrizioni.
10. Data di conferma.
11. Data di insorgenza del sospetto di malattia.
12. Data presunta della prima infezione nell'azienda.
13. Origine della malattia.
14. Misure di controllo.
15. Numero di animali che potrebbero essere infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari che potrebbero essere infetti.
16. Numero di animali clinicamente infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari clinicamente infetti.
17. Numero di animali morti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
18. Numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
19. Numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari distrutti.
20. Data (stimata) per il termine dell'abbattimento.
21. Data (stimata) per il termine della distruzione.

Informazioni supplementari per la peste suina

1. Distanza dall'azienda suinicola più vicina.
2. Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (*)] dei suini nell'azienda infetta.
3. Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (*)] clinicamente infetti nell'azienda.
4. Metodo di diagnosi.
5. Se la diagnosi non è stata fatta nell'azienda, specificare se è stata confermata in uno stabilimento di macellazione o in un mezzo di trasporto.
6. Conferma dei casi primari (**) nei suini selvatici.

Per le malattie dei pesci

Le infezioni da necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone e setticemia emorragica virale, se confermate nelle aziende o nelle zone riconosciute o indenni, devono essere notificate come focolai primari. Il nome e la descrizione dell'azienda o della zona riconosciuta devono essere indicati nel testo libero.

(*) Animali di età approssimativa inferiore a tre mesi.

(**) Per "casi primari" nei suini selvatici si intendono quelli constatati nelle zone indenni, cioè al di fuori delle zone oggetto di restrizioni per la peste suina classica nei suini selvatici.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2004

relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi

[notificata con il numero C(2004) 583]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 91/516/CEE della Commissione⁽²⁾ ha introdotto un elenco di ingredienti il cui uso è vietato negli alimenti composti per animali, in conformità alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti⁽³⁾. Il divieto stabilito in tale decisione non comprende la circolazione di questi ingredienti come mangimi o la loro utilizzazione diretta come mangimi. Tale elenco di ingredienti è stato modificato varie volte.
- (2) La direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ stabiliva che doveva essere introdotto un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego come mangimi, in base alla direttiva 96/25/CE destinata a sostituire la decisione 91/516/CEE, affinché la portata dei divieti sia generale e si applichi sia all'impiego dei mangimi stessi sia alla loro utilizzazione negli alimenti composti per animali.
- (3) Di conseguenza, allo scopo di garantire la conformità dei mangimi alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 96/25/CE, è stato introdotto un elenco destinato a sostituire l'elenco previsto dalla decisione 91/516/CEE.
- (4) Alcuni limiti o divieti sono già fissati dalla normativa comunitaria, in particolare dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il

controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽⁵⁾ e dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽⁶⁾. Le limitazioni o i divieti non dovrebbero quindi essere ripetuti nell'elenco delle materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi.

- (5) Per garantire la chiarezza della normativa comunitaria, la decisione 91/516/CEE deve essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione va applicata senza pregiudizio per i regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1774/2002.

Articolo 2

È vietata la circolazione o l'utilizzazione nei mangimi delle materie prime elencate nell'allegato.

Articolo 3

La decisione 91/516/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata valgono come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione sarà applicata dal 25 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU 281 del 9.10.1991, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/285/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 43).

⁽³⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

⁽⁴⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2245/2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

⁽⁶⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

Articolo 5

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi

È vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi delle seguenti materie prime:

- 1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.
- 2) Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami.
- 3) Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati.
- 4) Legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- 5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE ⁽²⁾, senza tenere conto dell'ulteriore trattamento di questi rifiuti e dell'origine delle acque reflue ⁽³⁾.
- 6) Rifiuti urbani solidi ⁽⁴⁾ come i rifiuti domestici.
- 7) Imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare.

⁽¹⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento dei rifiuti urbani (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁽³⁾ Il termine «acque reflue» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di alimenti e di mangimi; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che di tratti di acque salubri e pulite, come specificato all'articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all'articolo 2 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi.

⁽⁴⁾ Il termine «rifiuti urbani solidi» non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 464/2001 della Commissione, del 7 marzo 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66 dell'8 marzo 2001)

Nell'allegato a pagina 30:

anziché: «Ortofrutticoli»,

leggi: «Altri prodotti dell'allegato I (spezie, ...)».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 295 del 13 novembre 2003)

A pagina 67, tabella 3, nel titolo:

anziché: «Olio d'oliva vergini ed extravergini (Criteri di qualità)»,

leggi: «Olio d'oliva vergine ed extravergine (Criteri di purezza)».

Rettifica della direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152 del 20 giugno 2003)

A pagina 19:

- a) all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;
- b) all'articolo 11:

anziché: «La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

leggi: «La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.».
